



COMUNE DI OSSI

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI OTTO POSTI RISERVATI PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA VILLA GARDENIA

Approvato con delibera C.C. n. 46 del 31/07/2017

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le norme per l'ammissione degli anziani non autosufficienti di Ossi nella graduatoria relativa agli otto posti riservati all'Amministrazione Comunale presso la Comunità integrata "Villa Gardenia" di Ossi sulla base dell'art. 9 della convenzione per la costruzione e la gestione di una Casa di riposo per anziani mediante affidamento in concessione stipulata il 13 giugno 2000 tra il Comune di Ossi e l'ATI costituita dalla Cooperativa Edile Coghinas S.R.L. e la Società Cooperativa Coop.A.S.

Art. 2

Inserimento nella Comunità integrata Villa Gardenia

Villa Gardenia è una comunità integrata e come tale è una struttura residenziale destinata ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate non curabili a domicilio e ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale, assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato tale strutture residenziali integrate sono strutture a titolarità sociale e in compartecipazione

Gli inserimenti sono determinati dall'UVT sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione multidimensionale dell'appropriatezza dell'inserimento;
- valutazione della impossibilità di una permanenza nel nucleo familiare;
- adeguatezza della struttura ad erogare le prestazioni ritenute idonee per la persona ospite.

Art. 3.

Istanza

L'istanza di inserimento nella graduatoria su citata, compilata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei servizi sociali, deve essere effettuata dall'interessato o da un familiare ed indirizzata al Sindaco del Comune di Ossi.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dell'ISEE residenziale in corso di validità con DSU.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione familiare dell'interessato alla prestazione.
- Copia del documento d'identità del sottoscrittore e qualora, lo stesso sia diverso dall'interessato alla prestazione, copia del documento d'identità anche di quest'ultimo.

Ai fini dell'inserimento in graduatoria l'istante dovrà produrre, entro il termine concesso dall'Ufficio, Certificato rilasciato dall'Unita di Valutazione Territoriale presso l'ATS di Sassari.

Art. 4

Requisiti per l'accesso al beneficio

Sono requisiti indispensabili per poter accedere al beneficio:

1. Residenza presso il Comune di Ossi da almeno cinque anni,
2. Età minima 65 anni
3. ISEE residenziale non superiore ad € 15.000,00.

Art. 5

Deroghe ai requisiti per l'accesso al beneficio

Possono essere ammessi al beneficio in deroga:

- al punto 1 dell'art. 4 del presente regolamento, sempre che non vi siano altre istanze presentate da coloro che sono residenti nel Comune di Ossi da almeno cinque anni, coloro che, seppure nati a Ossi o ivi residenti sin dalla nascita risiedono all'atto dell'istanza in un altro comune perché ospiti di strutture residenziali o di un parente od affine di cui all'art. 433 del codice civile.
- Al punto 2 dell'art. 4 del presente regolamento, compatibilmente con la disponibilità dei posti, coloro che pur non possedendo il requisito minimo dell'età si trovino in una situazione di grave disagio, segnalata dai servizi sociali con relazione scritta e motivata.

Art. 6

Istruttoria delle domande e provvedimento finale

Le domande di accesso ai posti riservati all'amministrazione comunale all'interno della Comunità integrata saranno istruite da apposita commissione formata dal Responsabile dei Servizi Sociali, dall'Operatore Sociale del Comune e da un impiegato amministrativo. L'istruttoria si concluderà con un provvedimento di accoglimento o di diniego, dei quali sarà data comunicazione all'interessato.

Art. 7

Formazione della graduatoria

La commissione di cui all'art. 6 stilerà una graduatoria assegnando un punteggio sulla base dei seguenti criteri: età superiore al sessantacinquesimo anno, situazione familiare, valore dell'ISEE

Punteggi per età superiore al 65° anno:

Fascia d'età	Punti
Da 65 a 70 anni	1
Da 71 a 75 anni	2
Da 76 a 80 anni	4
Da 81 a 85 anni	6
Oltre 85 anni	8

Punteggi per situazione familiare

Composizione familiare	Punteggio
Persona sola senza figli o con figli disabili a carico	10
Persona sola con figli residenti fuori dalla Sardegna	7
Persona sola con figli residenti in Sardegna	6
Persona sola con figli residenti nel territorio comunale	1

Per ciascun figlio verrà attribuito il punteggio relativo al parametro più favorevole

Punteggi per valore ISEE

ISEE	Punteggi
da € 0,00 a € 3.000,00	10
Da 3.001,00 a 7.000,00	8
Da 7.001,00 a 9.000,00	6
Da 9.001,00 a 12.000,00	4
Da 12.001,00 a 15.000,00	2

Qualora due o più richiedenti riportassero lo stesso punteggio complessivo, la posizione in graduatoria sarà determinata dall'età più avanzata, e a parità d'età, in primis dal punteggio conseguito per la composizione del nucleo familiare e in subordine dal valore dell'ISEE residenziale e successivamente dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo dell'Ente.

La graduatoria, approvata con Determinazione del responsabile del servizio, sarà pubblicata all'albo online del Comune e di essa sarà data comunicazione agli aventi diritto.

È ammesso ricorso amministrativo in opposizione avverso la graduatoria entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione senza che siano stati presentati ricorsi, questa diviene definitiva.

Contro la graduatoria definitiva è ammesso il ricorso al TAR territorialmente competente. Rimanendo impregiudicato il diritto degli utenti già ammessi al beneficio a permanere in struttura, rimarranno aperti i termini per la presentazione di ulteriori istanze, che verranno raccolte in apposito elenco dall'Ufficio competente.

Ogni qualvolta si rendano disponibili uno o più posti riservati, l'Ufficio competente inviterà i soggetti già inseriti infruttuosamente in graduatoria e i soggetti inseriti nell'elenco di cui sopra alla data in cui si è liberato il posto, a produrre documentazione aggiornata sui requisiti, ivi compreso il certificato rilasciato dall'Unità di Valutazione Territoriale presso l'ATS di Sassari, ai fini della formazione di apposita graduatoria aggiornata.

Art. 8

Natura e finalità dell'intervento economico integrativo comunale

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che ospitati nella struttura residenziale di cui all'art. 1 e similari non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta.

Tale intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della retta si configura come una prestazione sociale agevolata erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva degli utenti e dei relativi nuclei familiari.

L'intervento economico è versato dall'amministrazione Comunale direttamente a favore della struttura Residenziale in deduzione della retta a carico dell'assistito

Art. 9

Criteri generali per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

L'intervento economico integrativo che l'Amministrazione Comunale può concedere agli utenti e compatibilmente con "le risorse finanziarie disponibili", al fine della copertura della retta, è determinato sulla base dei seguenti principi: previa relazione dell'operatore sociale del comune.

- a) Gradualità dell'intervento secondo criteri d'equità e solidarietà in relazione alla situazione economica dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché del nucleo familiare dei figli,
- b) Adozione di metodologie di valutazione della situazione imparziali e trasparenti,
- c) Definizione di procedure semplificate per la richiesta dell'intervento da parte dei cittadini, mediante uso di dichiarazione sostitutiva e del supporto operativo dell'Amministrazione Comunale;

- d) Adozione di metodologie di valutazione semplificate mediante uso di dichiarazione sostitutiva e personale;
- e) L'Amministrazione Comunale concede l'intervento economico integrativo qualora la situazione economica dell'utente, valutata tramite l'ISEE residenziale e le risorse economiche dell'utente e dei familiari obbligati agli alimenti lo richiedano.

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

Con successivo regolamento verranno disciplinate più compiutamente le modalità ed i criteri di integrazione economica da parte del comune per l'inserimento in strutture residenziali.

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della Deliberazione di approvazione. Lo stesso sostituisce integralmente, abrogandolo, il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 22/11/2002 e modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 64 del 25/11/2003 e n° 39 del 05/07/2007.